



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POLI BORTONE, VIESPOLI e CASTIGLIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2011

Disposizioni in materia di termini di scadenza e di conferma
degli incarichi dei magistrati onorari e dei giudici di pace

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge estende ai magistrati onorari appartenenti ai tribunali ordinari, alle procure e agli uffici del giudice di pace, la disciplina già applicata ai giudici tributari e ai giudici onorari minorili, ossia la possibilità di rinnovare i propri incarichi temporanei sino all'età di 75 anni.

Come noto, il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in materia di proroga dei termini, ha differito sino al 31 dicembre 2011 il mandato temporaneo dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace, ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari.

Tale proroga coinvolge 6.136 professionisti appartenenti all'ordine giudiziario: 1.813 giudici onorari, 1.649 vice procuratori onorari e 2.574 giudici di pace.

Tale proroga fa seguito ad altre precedenti che, in attesa della complessiva riforma della magistratura onoraria – evocata dalla vigente disciplina legislativa (articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374) ma, di fatto, mai attuata – avevano già disposto reiteratamente il differimento dei vigenti termini ordinamentali, fissati per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori in due trienni (articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario) e per i giudici di pace in tre quadrienni (articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374).

Attualmente, pertanto, i predetti magistrati onorari sono, di fatto, stabilmente addetti alle proprie rispettive funzioni in forza di successive proroghe legislative che prescindono da

qualsiasi accertamento sull'idoneità a proseguire le predette funzioni.

Tale accertamento, infatti, è svolto solo al termine del primo mandato, mentre non è previsto un analogo accertamento di professionalità in occasione delle successive proroghe legislative.

Per converso, la necessità di soggiacere alle predette proroghe, al fine di vedere riconosciuto il diritto alla prosecuzione del rapporto di servizio, costituisce motivo di grave, ingiusto e intollerabile disagio per tali professionisti che amministrano oltre il 50 per cento del tribunale monocratico, impegnando una spesa pubblica di appena 0,14 miliardi di euro, rispetto a quella di 1,30 miliardi stanziata per gli 8.352 magistrati di ruolo.

Appare, pertanto, opportuna la previsione che detti magistrati onorari possano essere confermati nel proprio incarico, non oltre l'età pensionabile, previo superamento di periodiche valutazioni di idoneità alla prosecuzione delle predette funzioni, come peraltro è già previsto per i magistrati onorari in servizio presso i tribunali minorili, sia presso le commissioni tributarie.

A tal fine, il disegno di legge che si propone prevede per i magistrati onorari un'apposita disciplina regolatrice dei termini, consentendo il proseguimento dell'incarico ai soggetti ritenuti meritevoli di proseguirlo, previo conseguimento, ad ogni rinnovo, della valutazione di idoneità, sino ad oggi prevista unicamente dopo il primo mandato.

In attesa che sia varata una più organica riforma della magistratura onoraria, peraltro, viene fissato un tetto alle nuove nomine di magistrati onorari al fine di impedirne la lievitazione al di sopra dell'attuale consistenza numerica. Tale previsione non si è resa necessaria per i giudici di pace, per i quali è

già previsto, da altre disposizioni legislative, il blocco delle nuove nomine in attesa della riforma della pianta organica.

È altresì aggiornato il termine anagrafico che comporta la cessazione dall'incarico per i magistrati onorari in servizio presso i tribunali ordinari e le relative procure della Repubblica, in quanto esso viene portato da

72 a 75 anni, in linea con quello già previsto per i giudici di pace.

Infine, apposite disposizioni transitorie regolano i termini delle nuove valutazioni quadriennali di idoneità al proseguimento delle funzioni giudiziarie, fissandone la decorrenza dal quarto anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione e all'istituzione della relativa pianta organica, non possono essere addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari magistrati onorari in numero complessivamente superiore a quello risultante dalla consistenza numerica nazionale dei magistrati onorari in servizio nelle predette funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, addetti al tribunale ordinario come giudici onorari e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario come vice procuratori onorari, anche per effetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, conservano l'incarico sino al settantacinquesimo anno di età qualora conseguano, ogni quattro anni, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni secondo le modalità previste dall'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere

confermato, alla scadenza, per ulteriori successivi periodi quadriennali. Le domande di conferma hanno la precedenza sulle domande di trasferimento o di passaggio ad altre funzioni o sulle domande di prima nomina»;

b) al terzo comma, dopo le parole: «Alla scadenza del triennio» sono inserite le seguenti: «o del quadriennio»;

3. All'articolo 42-*sexies*, primo comma, lettera a), dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola «settantaduesimo» è sostituita dalla parola «settantacinquesimo».

4. I magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito, successivamente al primo triennio, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti al successivo giudizio di idoneità nel quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. I giudici di pace, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano l'incarico sino al settantacinquesimo anno di età qualora conseguano, ogni quattro anni, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni secondo le modalità previste dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica

quattro anni e può essere confermato per ulteriori mandati consecutivi di quattro anni».

3. I giudici di pace che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito, successivamente al primo quadriennio, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono sottoposti al successivo giudizio di idoneità nel quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sono abrogati.

